





- DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8/11/2000, n.328” il quale prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii. recante il Codice del Terzo Settore ed in particolare l’art. 55 che prevede il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso le forme della coprogettazione poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, per la definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
- Legge Regionale Toscana 22/07/2020 n. 65;
- D.M. n. 72 del 31.03.2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art 6 del D. Lgs n° 36/2023;
- Legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione;
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29.12.2023 che ha approvato le prime Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato delle persone in situazione di svantaggio, successivamente aggiornate e integrate con il Decreto Ministeriale n. 104 del 24.06.2024;
- Legge di Bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) che ha introdotto alcune modifiche all’Assegno di inclusione, rivedendo verso l’alto le soglie dei requisiti economici;
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE)



1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;

- La Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. (nel prosieguo anche “Codice privacy”);
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo anche “GDPR”);
- L’Accordo di Partenariato 2021-2027 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- Il “Programma Nazionale (PN) Inclusion e lotta alla povertà 2021-27”, per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell’ambito della Programmazione europea 2021-2027;
- Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;
- Il d.P.C.M del 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, e in particolare l’articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” e il successivo articolo 39 che prevede l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;
- Altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M n. 230 del 22 novembre 2023 che istituiscono nell’ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l’altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Altresì l’articolo 38, comma 3, del medesimo d.P.C.M n. 230 del 22 novembre 2023, che dispone che “Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 17, ciascuna



Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione”;

- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 marzo 2025, n. 29, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali”, che all’articolo 4 individua tra i compiti della Divisione III della Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, la funzione di Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;
- Il decreto direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione” – dell’allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-tempore della Divisione III dell’allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell’articolo 71 del Reg. (UE) 2021/1060;
- Il d.P.R del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Il d.P.C.M 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l’incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell’ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;
- La Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusion, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;
- Il d.P.R 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 , nelle more dell’approvazione del nuovo D.P.R.;
- Il decreto direttoriale n. 86 del 28 marzo 2023 recante “Disposizioni transitorie per l’attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusion 2021-2027”;
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni;
- Il decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il “Sistema di gestione e Controllo” (Si.Ge.Co) del PN Inclusion, corredato dai relativi allegati e successive modificazioni;





Poiché le attività rientrano nell'ambito di un progetto finanziato dal progetto INtegra i soggetti sottoscrittenti si impegnano al rispetto delle norme, delle indicazioni, dei requisiti e delle "condizionalità" specifiche per ogni atto o provvedimento funzionale all'attuazione del progetto.

Le parti si impegnano a collaborare per adeguare le modalità di gestione delle attività di loro competenza alle eventuali indicazioni che potranno pervenire in itinere da parte dell'Amministrazione Centrale Titolare degli Interventi e degli altri Enti competenti.

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza, come di seguito definite, con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa, avvisi, FAQ, circolari e quant'altro riferibile alle progettualità finanziate dal FSE+ INtegra, e al rispetto della tempistica derivante da tali documenti o concordata con il presente atto.

## **Art 2 Destinatari degli interventi**

Sono destinatari degli interventi in linea con quanto definito all'art. 7 dell'Avviso, tutti i cittadini dimoranti/residenti nel territorio dell'Area pratese, in carico e non al Servizio Sociale Professionale, persone senza dimora o che vivono in sistemazioni non garantite, 150 persone nel corso di un anno con un tasso di turnover stimato intorno a un terzo negli anni successivi,

## **Art 3 Durata**

Le attività oggetto della presente Convenzione decorrono dal 01/04/2026, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, sino al 30/06/2029, con le azioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sino al 30/09/2029.

### **Art 3.1 Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la validità della presente convenzione è sottoposta a clausola risolutiva espressa nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non pervenuti alla SdS area pratese, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto convenzionale instaurato

## **Art 4 Ruoli e funzioni dell'Ente del Terzo Settore**

L'ETS/Onlus è parte attiva nella realizzazione degli interventi secondo i modelli organizzativi definiti nella co-progettazione sul piano strategico e operativo.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione l'ETS/Onlus si impegna a:

- riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nel procedimento di co-progettazione e gli scopi che ne hanno ispirato il procedimento;



- garantire la disponibilità del proprio personale, volontario o dipendente, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
- mettere a disposizione una sede operativa;
- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del proprio personale, volontario o dipendente, per gli interventi oggetto della Convenzione;
- attivare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente progetto, di durata non inferiore alla durata della Convenzione, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al progetto oggetto della presente convenzione. La polizza dovrà prevedere, oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: per colpa grave dell'assicurato - copertura dei danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente/incaricato e delle persone di cui deve rispondere, e l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Le polizze devono essere stipulate sollevando SdS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente Convenzione così come previsto dall'art. 18 del Codice Terzo Settore;

La polizza coerentemente a quanto previsto all'art. 14 dell'Avviso dovrà prevedere un massimale dedicato al servizio di “Spazio Inclusion – Servizi di Prossimità Diurni” della Società della Salute Area Pratese non inferiore a:

- RCT: € 1.500.000,00 per sinistro e per persona
  - RCO: € 1.500.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per persona
  - essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti/incaricati ed addetti e comunque facenti riferimento a qualunque titolo all'ETS/Onlus, per tutti i danni a terzi durante lo svolgimento delle attività previste per il progetto e relativamente alle mansioni svolte;
  - la Società della Salute Area Pratese dovrà essere considerata Terzi;
  - prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti sulla Società della Salute Area Pratese, sui suoi amministratori e dipendenti;
- svolgere l'attività di cui alla presente Convenzione e conformarla a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, inclusi gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli derivanti dalle norme in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica;
  - garantire che il rapporto con l'eventuale personale dipendente impiegato nelle attività della presente Convenzione venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
  - garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite ai beneficiari e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati;
  - nominare un referente/Project per l'attuazione del progetto nella persona di ^^^^^^^^^^^ che avrà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività e avrà il compito di riferire sullo svolgimento delle stesse attraverso incontri periodici con il Servizio Sociale Professionale e con la componente amministrativa, ove necessario;



- garantire il costante flusso informativo circa le attività poste in essere nell'ambito del progetto e necessarie per la rendicontazione delle stesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- procedere a richiedere l'autorizzazione alla SdS per ogni singola spesa oggetto di rimborso non prevista nel prospetto finanziario iniziale;
- presentare la specifica rendicontazione mensilmente, con scambio di note scritte tra le parti e su autorizzazione della SdS, con indicazione dei dati necessari secondo gli schemi riepilogativi predisposti dalle parti;

Qualora invece nel corso della durata della convenzione emergessero eventuali diversi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni riconducibili alle finalità del progetto, il progetto potrà essere rimodulato a risorse invariate, ove possibile, su autorizzazione del Ministero.

La rendicontazione dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 attestante la esclusiva riconducibilità delle spese rendicontate e ricomprese nella relativa nota di debito al progetto "Spazio Inclusione – Servizi di Prossimità Diurni" nel periodo di svolgimento a cui le stesse si riferiscono.

Saranno riconosciute solo le spese effettivamente sostenute e comprovate da ricevute emesse da soggetti terzi non riconducibili in alcun modo ai soggetti attuatori.

Le spese devono essere effettuate nel periodo di svolgimento delle attività progettuali e di validità della presente convenzione, e cioè dal 01/04/2026, e comunque successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, sino al 30/06/2029, con le azioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sino al 30/09/2029.

Il personale dell'ETS/Onlus, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti di SdS e risponde del proprio operato esclusivamente all'organizzazione dell'Ente di appartenenza. Inoltre, l'ETS /Onlus si obbliga a:

- ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto richiesti da SdS;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nonché garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

## **Art 5 Ruoli e funzioni della Società della Salute**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, la SdS, attraverso gli uffici competenti, si riserva i seguenti compiti e funzioni:

- attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo delle prestazioni, anche attraverso incontri periodici con l'ETS/Onlus, finalizzati al coordinamento organizzativo ed alla verifica globale dell'andamento delle attività svolte;
- verifica sulla corretta erogazione delle prestazioni richieste e sulle modalità del loro espletamento;
- autorizzare, previa apposita valutazione amministrativa e professionale, eventuali spese oggetto di rimborso non previste nel prospetto finanziario iniziale;
- quantificare e comminare le sanzioni come dall'art. 14 per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività della presente Convenzione.



## **Art. 6 Obblighi e oneri delle parti specifici per i finanziamenti**

Relativamente al FSE+ la SdS e l'ETS/Onlus sono ciascuno responsabile, e si obbligano per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione del Progetto “Spazio Inclusion – Servizi di Prossimità Diurni” finanziato dall'Avviso pubblico INtegra, relativamente alle Priorità del PN Inclusion - Priorità 1 FSE.

Le parti, con la sottoscrizione della Convenzione, danno reciprocamente atto di essere consapevoli che le norme e i documenti riferiti alla fonte di finanziamento potranno essere modificati e vige un obbligo di aggiornamento a riguardo per tutta la durata dell'attuazione del finanziamento, ciascuno per quanto di competenza.

## **Art. 7 Personale**

L'ETS/Onlus si impegna ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e a osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

L'ETS/Onlus risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'ETS/Onlus nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla SdS a qualsiasi titolo.

L'ETS/Onlus sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di eventuali volontari e dei danni causati a terzi, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della SdS e dei Comuni Soci.

L'ETS/Onlus si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa.

Il personale dipendente dovrà possedere tutte le qualifiche professionali, anche equipollenti, previste dalla legge e dalla normativa regionale in materia e l'ETS/Onlus si impegna a comunicare alla SdS le variazioni delle figure inviando il curriculum vitae del nuovo personale assunto.

## **Art. 8 Qualità ed efficienza – monitoraggio delle attività**

L'ETS/Onlus, affinché l'intervento sia pienamente in linea con gli obiettivi del progetto finanziato nell'ambito del finanziamento Integra e rispetti i livelli di qualità tecnica e sociale volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze dei beneficiari, si impegna a garantire:

- il dialogo costante con il Servizio Sociale Professionale e con l'Ufficio Amministrativo;
- la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso i beneficiari;
- la sostituzione, nei casi ritenuti necessari, del personale impegnato con altro personale idoneo previo confronto tra le parti;



- la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nelle attività.

L'ETS/Onlus, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano pena la risoluzione della presente Convenzione, ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Prato, a cui la SdS fa riferimento, e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale è valutabile ai fini della risoluzione del contratto.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto.

L'Amministrazione, in attuazione degli artt. 92 e 93 del d. lgs. 117/2017, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS/Onlus, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS/Onlus, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

#### **Art. 9 Risorse economiche e cofinanziamento del Terzo settore**

Il finanziamento erogato dalla SdS ha natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'ETS/Onlus per lo svolgimento delle attività del progetto e non è da intendersi come corrispettivo della prestazione.

Pertanto, proprio per la sua natura compensativa, il finanziamento della SdS sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati attraverso nota di debito e documentati con rendiconto dal soggetto co-progettante, entro l'importo massimo pari ad € 558.077,91 messo a disposizione della SdS per la realizzazione del progetto e per la durata delle attività e della presente Convenzione.

L'erogazione del contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute è subordinata alla verifica e alla validazione della rendicontazione mensile presentata; la SdS procederà al recupero di eventuali importi non adeguatamente giustificati.

L'ETS/Onlus cofinanzia l'intervento oggetto della presente Convenzione, per l'importo minimo del 5%, con risorse materiali, immateriali ed economiche, in misura specificata e secondo le modalità definite nell'ambito del piano finanziario approvato in esito alla co-progettazione, euro ^^^^^

Nell'ambito dei rapporti economico/finanziari l'ETS/Onlus si obbliga a rispettare quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire che su tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza siano riportati il CUP del progetto e il CIG.

#### **Art. 10 Monitoraggio e rendicontazione delle attività**

Le parti, ciascuno per la sfera di propria competenza, si impegnano ad incontrarsi periodicamente per effettuare le operazioni di monitoraggio sull'andamento del progetto e della spesa.

Le spese sostenute dall'ETS/Onlus saranno rimborsabili nella misura massima indicata per singola voce di costo nel piano finanziario previsto dal progetto approvato in esito alla co-progettazione, che definisce l'articolazione settimanale delle attività. Le spese saranno riconosciute in base alle attività settimanali



effettivamente svolte e le spese indirette in proporzione alle stesse. Eventuali necessità di variazioni rispetto agli importi indicati dovranno essere condivise con SdS e preventivamente autorizzate.

Per la rendicontazione delle attività, l'ETS/Onlus si impegna a trasmettere tutta la documentazione necessaria, utile e opportuna, comprovante le spese, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti da SdS.

Il documento di riferimento per la rendicontazione delle spese sono le "Linee guida del progetto Integra" e sue eventuali modifiche e integrazioni. L'ETS/Onlus dovrà attenersi alle specifiche indicazioni sulla fatturazione e rendicontazione delle spese che verranno trasmesse dalla SdS.

### **Art. 11 Pagamenti e controlli**

L'ETS/Onlus invierà alla SdS, con cadenza mensile, con scambio di note scritte tra le parti e su autorizzazione della SdS, con indicazione dei dati necessari secondo gli schemi riepilogativi predisposti, la rendicontazione delle attività svolte sottoscritta dal rappresentante legale.

L'ETS/Onlus con la firma della presente convenzione dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, che il rendiconto presentato corrisponde alle spese realmente sostenute e si impegna ad assicurare la conservazione per 5 anni dalla firma della presente la documentazione fiscale nel rispetto dal D.lgs 82/2005 e dall'art. 3 della L. 136/2010.

La SdS si riserva di procedere periodicamente nei confronti dell'ETS/Onlus a verifiche e controlli.

L'ETS/Onlus a sua volta metterà a disposizione la documentazione richiesta.

Il rimborso sarà effettuato dalla SdS entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'ETS/Onlus, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.

### **Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'ETS/Onlus assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegna ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice

**CUP D71H25000070007 e CIG ^^^^^^^^^^^^^^^^^**



### **Art 13 Trattamento dei dati e privacy**

Titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Società della Salute in persona del Presidente pro tempore.

Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Lorena Paganelli, la quale, in forza della disposizione del Presidente n. 1 del 28/06/2023, nomina quale responsabile esterno del trattamento l'ETS/Onlus.

La presente nomina ha valore fino a espressa revoca del responsabile del trattamento e decadrà alla scadenza del presente contratto. L'ETS/Onlus si obbliga, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 2016/679, a istruire i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento e fornite dal Titolare stesso, fornendo le istruzioni operative compreso gli obblighi inerenti le misure di sicurezza.

L'ETS/Onlus si obbliga altresì: 1) a non ricorrere a un altro Responsabile senza la previa autorizzazione scritta del Titolare; 2) a tenere, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento, il registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali; 3) a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione e di cui all'art. 28 del Regolamento nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento in sede di raccolta dei dati personali è tenuto al rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.

Il Responsabile esterno deve supportare la Società della Salute con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere il l'Amministrazione con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Al termine della Convenzione, secondo le indicazioni del titolare del trattamento, il responsabile dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali trattati per conto della Società della Salute.

Il responsabile deve assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati di cui alla presente Convenzione.

Il responsabile dichiara di avere ricevuto istruzioni scritte in merito alle modalità di comunicazione delle violazioni dei dati personali (c.d data breach), comunicazione da effettuarsi immediatamente senza giustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Gli addetti, volontari e dipendenti, sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati comunicati:

- a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
- c) possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente Convenzione;



- d) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- e) debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento UE 679/2016.

#### Art. 14 Inadempienze e recesso

La SdS procede alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, segnalando eventuali rilievi all' ETS/Onlus interessato.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze dell'ETS/Onlus devono essere comunicate per iscritto alla SdS fissando il termine entro di 10 giorni entro il quale l'Ente del Terzo Settore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni.

Nel caso che non pervengano le controdeduzioni o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, SdS applicherà le seguenti sanzioni:

Tipologia di inadempimento	Sanzione pecuniaria
Mancato svolgimento delle attività in coordinamento con i diversi attori coinvolti	Da 100,00 € a 600,00 €
Disservizi dovuti ai comportamenti impropri del personale volontario o dipendente	1.000,00 €
Violazione di una delle disposizioni in materia di personale dipendente	250,00 €
Violazione di una delle disposizioni in materia di privacy	750,00 €
Mancata stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione (per ogni giorni di ritardo)	100,00 €
Cessazione dell'intervento o modifica sostanziale delle attività	500,00 €
Sospensione ingiustificata e non autorizzata dell'intervento (per ogni giorno)	200,00 €
Mancata distribuzione di KIT (per ciascun Kit)	50,00 €
Mancata realizzazione di laboratori (per ciascun laboratorio)	100,00 €
Personale non adeguatamente formato al ruolo	100,00 €
Mancata trasmissione della documentazione di rendicontazione entro i termini prescritti * (per ogni giorni di ritardo)	50,00 €
Mancata comunicazione dei dati utili alla rendicontazione del progetto entro i termini prescritti dal MLPS (per ogni giorni di ritardo)	100,00 €

\* nel caso di applicazione della penale "Mancata comunicazione dei dati utili alla rendicontazione del progetto entro i termini prescritti dal MLPS" prevale quest'ultima

Gli importi addebitati a titolo di sanzione sono recuperati, se possibile, mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa.

Nel caso l'ETS/Onlus non provveda ad adeguarsi alle richieste di SdS rispetto a situazioni di inadempimento e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico dell'ETS/Onlus o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento dell'intervento, la SdS ha la facoltà di recedere dalla Convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'ETS/Onlus a mezzo pec.



Per SdS sono validi motivi di recesso dalla Convenzione:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'Avviso di co-progettazione;
- b) inadempimenti gravi della presente Convenzione;
- c) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Ente Partner;
- d) mancata comunicazione a SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'Ente Partner;
- e) reiterata assenza di DURC regolare;
- f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- g) nei confronti del Ente Partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti Pubblici;
- h) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di soggetti destinatari dell'intervento o comunque verso minori e famiglie che usufruiscono di servizi dell'ETS/Onlus;
- i) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ETS/Onlus potrà recedere dal presente atto con un preavviso di almeno sei mesi a mezzo pec inviata alla SdS. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.

E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione dello stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causate alla SdS.

### **Art. 15 Controversie e rinvio**

Le parti risolvono le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, ispirandosi ai principi della leale collaborazione e cooperazione, correttezza e buona fede. Eventuali contestazioni circa la realizzazione del progetto, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente

Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

### **Art. 16 Spese di registrazione**

La presente Convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 della Legge n. 117/2017 ed è registrato solo in caso d'uso.



In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ETS/Onlus

Per la SdS Area Pratese, Dott.ssa Lorena Paganelli